

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT

Art. 1 I signori:

- Saveria Ricci, nata a Cosenza, il 25 gennaio 1965, e residente in Firenze. P.le Porta al Prato, 14, C.F. RCC SVR 65A65 D086X;
- Francesco Bilotta, nato a Sora (FR) il 29 gennaio 1973 e residente in Trieste, via C. Battisti, 13, C.F. BLT FNC 73A29 I838P,
- Antonio Rotelli, nato a Massafra (TA), il 17 maggio 1975, e residente in Roma, via Cicerone, 44, C.F. RTL NTN 75E17 F027P

con il presente atto dichiarano di costituire l'associazione di promozione sociale denominata AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT.

Art. 2 L'associazione ha sede in Firenze, *VIA DEI BELLA ROBBIA 23.*

Art. 3 L'associazione ha lo scopo di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, e in particolare di promuoverne lo studio, la conoscenza e la difesa tra tutti gli operatori del diritto, sollecitando l'attenzione del mondo giudiziario verso il rispetto delle diversità. L'associazione persegue inoltre le altre finalità indicate nello Statuto.

Art. 4 L'associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che, firmato dai soci fondatori, si allega al presente atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 5 In deroga alle norme statutarie, con il presente atto i firmatari dello stesso costituiscono un Comitato provvisorio composto da:

- Saveria Ricci
- Francesco Bilotta



AK
AR

- Antonio Rotelli

A tale Comitato spettano i poteri attribuiti dallo statuto al Consiglio esecutivo, e in particolare il potere, esercitabile anche disgiuntamente, di rappresentanza della Associazione.

Il Comitato provvisorio resta in carica fino alla elezione del Consiglio esecutivo ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, che dovrà essere eletto non oltre il termine di 1 anno dalla firma del presente atto.

Art. 6 La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno viene determinata in € 50,00. I soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi obblighi.



Art. 7 Le spese per la costituzione dell'Associazione e per la sua registrazione, sono a carico dell'Associazione.


Firenze, 6 dicembre 2007

Saveria Ricci

Francesco Bilotta

Antonio Rotelli





ASSOCIAZIONE
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT

Statuto

1. Nome e sede.

1.1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale
AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBT, con sede in Firenze, via Be.
BELLA ROBBIA 23.

2. Oggetto e scopo.

2.1 L'associazione ha lo scopo di contribuire a sviluppare e diffondere la cultura e il rispetto dei diritti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali (LGBT) a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, e in particolare di promuoverne lo studio, la conoscenza e la difesa tra tutti gli operatori del diritto, sollecitando l'attenzione del mondo giudiziario verso il rispetto delle diversità.

2.2 L'associazione al fine di promuovere, affermare e tutelare i diritti e gli interessi delle persone LGBT:

- a) promuove la formazione di una Rete di Avvocati sul territorio nazionale, che sarà denominata Rete Lenford;
- b) favorisce e promuove la tutela giudiziaria, nonché l'utilizzazione degli strumenti di tutela collettiva, presso le Corti nazionali e internazionali;
- c) propone presso ogni sede competente l'adozione di provvedimenti a carattere normativo e si adopera per la soluzione di problemi e contrasti connessi all'interpretazione ed all'applicazione delle leggi vigenti;
- d) partecipa ai procedimenti di consultazione di autorità pubbliche, nazionali ed internazionali;
- e) promuove iniziative, corsi e seminari di formazione, in collaborazione con gli Ordini professionali e le associazioni rappresentative degli operatori del diritto;

f) stipula convenzioni, promuove e partecipa a progetti con soggetti istituzionali e professionali, anche in materie correlate od analoghe;

g) organizza incontri per favorire il dibattito, la discussione e la divulgazione a livello sociale, anche in collaborazione con università, scuole di specializzazione, ordini professionali, associazioni che si occupano di diritti e cultura LGBT, di professionisti e di imprese, camere di commercio, istituti di ricerca, organismi istituzionali a livello locale, nazionale ed internazionale ed altri enti ed organismi;

h) promuove la pubblicazione di libri, riviste e articoli scientifici.

2.3 Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione:

a) organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi;

b) partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni ed organismi, pubblici e privati, a livello locale, nazionale e comunitario;

c) promuove e realizza la stampa e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo, anche audiovisivi, su supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;

d) effettua ricerche e ne diffonde i risultati;

e) coopera con le autorità pubbliche, comunali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali per il raggiungimento di scopi sociali, anche partecipando ad organismi pubblici ove richiesto;



f) fornisce informazioni, consulenza e collaborazione agli operatori del diritto, ai soggetti istituzionali, nonché ai privati;

g) realizza strutture di servizio per il conseguimento degli scopi sociali;

h) compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

3. **Autonomia e assenza di finalità di lucro.**

3.1. L'Associazione è autonoma e indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale.



3.2. L'associazione non persegue fini di lucro. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

4. Soci.

4.1. Possono essere soci:

I. Le avvocate e gli avvocati;

II. I praticanti avvocati.

4.2. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio esecutivo a maggioranza a seguito dell'invio di una domanda di ammissione.

4.3. La qualità di socio si perde per:

a) recesso;

b) decadenza, in caso di mancato versamento regolare della quota associativa entro la data di scadenza prevista;

c) la cancellazione dall'Albo degli Avvocati per motivi diversi dal pensionamento;

d) esclusione, per violazione da parte del socio del presente statuto, quando l'attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell'associazione o sia ad essi pregiudizievole, quando il socio abbia compiuto azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'associazione oppure quando il socio si sia reso colpevole di un atto lesivo dei principi di rispetto della persona e dell'onore secondo quanto disciplinato dall'art. 9.

La decadenza e l'esclusione sono decise dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La perdita della qualità di socio diviene effettiva solo a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Fino all'intervenuta ratifica da parte dell'Assemblea il socio, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma che precede, non potrà esercitare i diritti connessi a tale sua qualità.

3.2. L'associazione non persegue fini di lucro. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

4. Soci.

4.1. Possono essere soci:

I. Le avvocate e gli avvocati;

II. I praticanti avvocati.

4.2. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio esecutivo a maggioranza a seguito dell'invio di una domanda di ammissione.

4.3. La qualità di socio si perde per:

a) recesso;

b) decadenza, in caso di mancato versamento regolare della quota associativa entro la data di scadenza prevista;

c) la cancellazione dall'Albo degli Avvocati per motivi diversi dal pensionamento;

d) esclusione, per violazione da parte del socio del presente statuto, quando l'attività del socio sia in contrasto con gli scopi dell'associazione o sia ad essi pregiudizievole, quando il socio abbia compiuto azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'associazione oppure quando il socio si sia reso colpevole di un atto lesivo dei principi di rispetto della persona e dell'onore secondo quanto disciplinato dall'art. 9.

La decadenza e l'esclusione sono decise dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La perdita della qualità di socio diviene effettiva solo a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

Fino all'intervenuta ratifica da parte dell'Assemblea il socio, che si trovi in una delle condizioni di cui al comma che precede, non potrà esercitare i diritti connessi a tale sua qualità.

4.4 La perdita della qualità di socio per i motivi di cui ai commi precedenti non dà diritto alla ripetizione della quota sociale.

5. Organi.

5.1 Sono organi dell'associazione:

- I. l'Assemblea generale;
- II. il Consiglio esecutivo;
- III. il Presidente;
- IV. il Collegio dei probiviri;
- V. il Comitato scientifico.

6. Assemblea generale.


6.1. L'Assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota annuale.

6.2. L'Assemblea si riunisce quando necessario secondo gli interessi dell'Associazione su convocazione inviata via posta elettronica a ciascun associato, da parte del Presidente e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

6.3. L'Assemblea è convocata con un preavviso di un mese con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora. In caso d'urgenza, il termine può essere ridotto a quindici giorni. Gli associati possono presentare proposte o mozioni fino a 10 giorni prima della data fissata, comunicandole per iscritto via posta elettronica al Presidente.

6.4. Il 5% o una percentuale maggiore dei soci può richiedere per iscritto al Consiglio esecutivo di convocare l'Assemblea. Se il Consiglio non vi provvede, il 15% dei soci può chiederne la convocazione al Presidente del Collegio dei Probiviri, specificando il luogo della riunione, l'ordine del giorno ed il socio che si incarica della presidenza della riunione stessa. Il Presidente del Collegio dei probiviri provvedere a darne comunicazione ai soci ai sensi del precedente comma 3.

6.5. L'Assemblea generale decide sui seguenti argomenti:



- quota d'associazione annuale su proposta del Consiglio esecutivo;
- approvazione del bilancio;
- elezione dei membri del Consiglio esecutivo;
- elezione dei membri del Collegio probiviri;
- modifiche dello Statuto;
- tutte le altre questioni che il Consiglio esecutivo dovesse ritenere utile sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- scioglimento, trasformazione e destinazione del patrimonio dell'Associazione.

6.6. Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente.

6.7. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal vicepresidente e, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

6.8. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Codice civile.

6.9. Le assemblee possono essere validamente svolte anche in video conferenza.




7. Il Consiglio esecutivo.

7.1 Il Consiglio esecutivo è composto da 5 membri compreso il Presidente.

7.2 Possono essere eletti membri del Consiglio esecutivo soltanto i soci dell'associazione, che siano iscritti all'associazione da almeno 2 anni, fatta eccezione per l'elezione del primo Consiglio esecutivo.

7.3 Il Presidente dell'Associazione, il vice presidente e un Segretario sono eletti a maggioranza semplice dal Consiglio esecutivo tra i suoi membri.

7.4 I componenti del Consiglio esecutivo durano in carica tre anni.



7.5 In caso di dimissioni, perdita della qualità di socio o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.

Nel caso in cui l'Assemblea generale non convalidi la decisione del Consiglio esecutivo, il consigliere sostituito decade immediatamente dalla carica e l'Assemblea procede alla elezione di un nuovo consigliere.

In ogni caso il sostituto rimane in carica per il tempo residuo rispetto alla durata del Consiglio esecutivo prevista dal comma 7.4.

7.6 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

7.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.8 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

7.9 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7.10 Le riunioni potranno essere svolte anche in videoconferenza.

7.11 Il Consiglio esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; indirizza le attività dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali; delibera sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno e ne gestisce i fondi. Procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea dei soci.

7.12 Il Consiglio esecutivo segnala al Consiglio dei probiviri la decadenza e la sussistenza di una causa di esclusione dei soci. Una volta ricevuta la delibera del Consiglio dei probiviri in tali casi, la sottopone

alla ratifica della prima Assemblea successiva alla pronuncia della delibera stessa.

8. Il Presidente.

8.1. Il Presidente, ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, eletti ai sensi dell'art. 7.2, hanno la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle delibere Assembleari e del Consiglio esecutivo.

8.2. Il Presidente resta in carica tre anni. Non può essere eletto più di due volte consecutive.

8.3. Nei casi d'urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio esecutivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

9. Collegio dei Probiviri.

9.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri.

9.2 Possono essere eletti membri del Collegio dei Probiviri soltanto i soci dell'associazione.


9.3 Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

9.4 Il Collegio decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme del presente statuto e di altre azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell'ambito o fuori dell'associazione rilevanti ai fini del punto 3.4.

9.5 Esso delibera su istanza del Consiglio esecutivo o di almeno dieci soci il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- I. censura scritta;
- II. sospensione temporanea;
- III. esclusione.

9.6 Il Collegio dei Probiviri, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni



indagine del caso e garantito il contraddittorio, giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

9.7 La decisione adottata è depositata presso il Consiglio esecutivo e comunicata agli interessati dal Presidente entro i successivi quindici giorni.

9.8 La decisione è esecutiva solo a seguito della sua ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

10. Il Comitato scientifico.

10.1 I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio esecutivo su proposta del Presidente.

10.2 Il Comitato scientifico è composto da sei membri, scelti anche tra persone non appartenenti all'Associazione, purché abbiano competenze in materia di diritti delle persone ovvero godano di particolari meriti in ambito accademico.

11. Articolazione territoriale


11.1 L'Associazione ha sedi territoriali, organizzate su base provinciale.

11.2 Ciascuna sede provinciale ha un proprio responsabile che rappresenta l'associazione nel territorio della provincia e ne cura la realizzazione dell'oggetto sociale a livello locale.

11.3 Il rappresentante provinciale, nominato dal Consiglio esecutivo, sulla base di un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio esecutivo e approvato dall'Assemblea generale, dura in carica al massimo 3 anni.

11.4 Le attività organizzate in proprio dalle sedi provinciali devono essere coordinate con gli organi statutari nazionali. Le sedi provinciali non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale.

12. Patrimonio ed esercizi sociali.



2.1 I fondi necessari al perseguimento dei fini dell'associazione saranno costituiti da quote sociali, donazioni, contributi di enti italiani e stranieri, finanziamenti erogati da istituti, enti pubblici e privati, ordini professionali, proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni, pubblicazioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

12.2 La quota associativa è stabilita dal Consiglio esecutivo e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente con cadenza annuale a far data dal precedente pagamento.

12.3 I fondi saranno raccolti ed amministrati dal Consiglio esecutivo.

12.4 L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato esecutivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo il bilancio preventivo del successivo esercizio.

13. Gratuità delle cariche sociali.

13.1 Nessun compenso è dovuto per le attività svolte in ragione delle proprie cariche sociali.

14. Scioglimento, trasformazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

14.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21, ult. co., Codice civile dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo destinandolo ad enti senza scopo di lucro o fondazioni con finalità analoghe a quelle dell'associazione.



14.2 L'Assemblea potrà deliberare in ordine alla trasformazione (bisogna specificare anche qui con quali maggioranza può deliberare la trasformazione) dell'Associazione in un'associazione senza scopo di lucro di diversa tipologia o in una fondazione, trasferendo il suo

fondazione, trasferendo il suo patrimonio residuo al nuovo ente,
previa estinzione delle obbligazioni già sorte a suo carico attraverso
l'ausilio di liquidatori appositamente nominati.

15. Rinvio.

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
del Codice civile per le associazioni non riconosciute.

Firenze, 6.12.07

Saverio 
Francesco  Bilotta

1278 DIC 2003
ESATI €

168.00
12045

LA BIRRELLA
FURCO ABBONDI

